



Gruppo Assembleare

S.E.L.-VERDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 13 maggio 2014

OGGETTO 5538

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12 “Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo””

RELAZIONE

Il presente progetto di legge propone modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e abroga una serie di norme introdotte con la legge regionale 28 luglio 2011, n. 12, al fine di vietare l'uso di uccelli come richiami vivi per l'attività venatoria.

La fonte primaria della normativa comunitaria in materia di conservazione delle specie di uccelli selvatici è la Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 30 novembre 2009 (di seguito “Direttiva Uccelli”) che all'articolo 8, paragrafo 1, recita: “Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).”

L'allegato IV, lettera a, della Direttiva Uccelli elenca i mezzi, impianti o metodi di cattura o di uccisione di uccelli che devono, in particolare, essere vietati dagli Stati membri, tra cui figurano le reti.

Inoltre, la medesima Direttiva dispone, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, le ragioni e le modalità di deroga al precedente articolo 8.

La principale normativa nazionale concernente le attività venatorie e, nello specifico, l'utilizzo di uccelli a fini di richiamo è la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che all'articolo 3 stabilisce il divieto di uccellazione (definita come tecnica di caccia agli uccelli con trappole, reti o altri mezzi di cattura o uccisione di massa o comunque non selettivi) e con gli articoli 4 e 5 regola la cattura, la cessione e la detenzione dei richiami vivi.

La Legge 157/1992, come successivamente modificata, all'articolo 19 bis, commi 1, 2, 3 e 4, disciplina l'esercizio delle deroghe alla Direttiva Uccelli.

Sulla base dell'analisi dei provvedimenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 5 della Legge 157/1992 in alcune Regioni italiane, tra cui l'Emilia-Romagna, nonché sulla base delle relazioni trasmesse dall'Italia ai sensi dell'art. 9 della Direttiva, in data 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha lanciato la procedura d'indagine EU-Pilot 1611/10/ENVI, evidenziando alle Autorità Italiane una possibile violazione della Direttiva Uccelli a proposito della cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, tramite reti.

Successivamente la Commissione ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/2006 e ha inviato al Governo italiano una comunicazione di costituzione in mora in data 20 febbraio 2014, evidenziando una violazione dell'articolo 8, in combinato disposto con l'allegato IV, e dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.



In particolare per quanto concerne l'Emilia-Romagna, la Commissione europea sottolinea che la Regione ha autorizzato le Province a gestire gli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, sin dal 1994 (11 impianti), 1995 (30 impianti), 1996 (52 impianti), 1997 (58 impianti), 1998 (62 impianti), 1999 (58 impianti), 2000 (59 impianti), 2001 (56 impianti), 2002 (45 impianti), 2003 (44 impianti), 2004 (44 impianti), 2005 (43 impianti). Tali autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti. Nonostante la Commissione non abbia informazioni al riguardo per le stagioni venatorie successive al 2005, è possibile constatare, dalla consultazione delle Deliberazioni di Giunta, che anche in ciascuno degli anni successivi la Regione ha autorizzato la gestione di impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi. L'ultima Deliberazione in ordine di tempo è stata la DGR n. 968 del 30 luglio 2013 che ha autorizzato ad operare 30 impianti di cattura nelle provincie di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna per un numero complessivo di 5.614 uccelli catturabili.

Partendo dal presupposto che le reti costituiscono un mezzo di cattura vietato poiché incluse nell'Allegato IV alla Direttiva cui l'articolo 8 fa riferimento, la Commissione ha ricordato la sentenza emessa il 7 marzo 1996 nella Causa C-118/94 (Associazione Italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto), con la quale la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il ricorso all'articolo 9 della Direttiva sia subordinato al verificarsi di tre condizioni specifiche:

1. lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente;
2. la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati all'art. 9, paragrafo 1, lett. a), b) e c);
3. la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, requisiti volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione.

In questo contesto, la Commissione ha ricordato che la deroga è un provvedimento eccezionale, che può essere adottato in base ad una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9. Il fatto che l'impiego delle reti per la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi sia avvenuto per vent'anni contraddice i fini e le ragioni per le quali i poteri derogatori sono stati eccezionalmente previsti dalla normativa. L'istituto della deroga, per sua stessa natura, deve essere considerato attivabile solo in via eccezionale e non ne può essere consentita una ripetizione periodica, con cadenza annuale e stagionale, tale da costituire un regime di cattura permanente, in violazione delle norme della Direttiva.

Per quanto riguarda la prima condizione, la Commissione ha ritenuto che vi siano numerose valide alternative alla cattura di uccelli per la cessione ai fini del richiamo mediante reti. Infatti, poiché la cattura di richiami vivi appartenenti alle specie Colombaccio (*Columba palumbus*), Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Merlo (*Turdus merula*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Allodola (*Alauda arvensis*) è finalizzata alla caccia delle stesse specie di uccelli, la Commissione ha considerato che la stessa potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o, per esempio, con l'utilizzo di richiami a bocca. Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane e degli altri Stati Membri, la caccia a tali specie è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura).

In merito alla seconda condizione, la cattura di uccelli mediante l'impiego di reti non costituisce un metodo di cattura selettivo giacché in esse potrebbero rimanere prigionieri



Gruppo Assembleare

S.E.L.-VERDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

un numero indefinito di uccelli di tutte le specie, molte delle quali potrebbero essere protette. Nemmeno il principio di un impiego misurato della deroga è rispettato, dato che l'Italia e l'Emilia-Romagna consentono la cattura della Pavoncella (*Vanellus Vanellus*) e dell'Allodola (*Alauda arvensis*), specie che, sulla base dei dati scientifici disponibili, presentano condizioni sfavorevoli in Italia e in Europa. Inoltre, il fatto che le attività di cattura di uccelli mediante reti non siano avvenute in condizioni rigidamente controllate è dimostrato dal fatto che vi sono prove degli scarsi controlli effettuati sugli impianti dalle autorità competenti nel periodo di attività degli stessi e che gli atti adottati a livello Regionale non hanno indicato i luoghi dove può essere effettuata la cattura in deroga (la localizzazione degli impianti di cattura gestiti dalle Province), né i periodi durante i quali può essere effettuata la cattura in deroga (giorni ed orari di esercizio degli impianti). Il mancato rispetto della condizione relativa alle "piccole quantità" si basa sulla constatazione che i provvedimenti amministrativi e legislativi regionali hanno permesso la cattura di migliaia di uccelli ogni anno, unicamente sulla base delle richieste dei cacciatori e del quantitativo massimo di uccelli che possono essere detenuti ed utilizzati da ciascuno di essi. Al contrario la nozione di "piccole quantità" deve essere considerata come un prelievo di circa l'1% del tasso totale di mortalità annuale della popolazione della specie interessata da una particolare deroga.

Per quanto riguarda la terza condizione, i provvedimenti adottati dalle Regioni non individuano e non gestiscono i rischi connessi alla cattura di esemplari appartenenti a specie non oggetto di deroga, come pure quelli connessi alla cattura di esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga, in numero superiore a quello autorizzato, e non contengono alcun riferimento alla condizione che i necessari controlli saranno effettuati e secondo quali modalità.

Per tutti questi motivi e perché si ritiene l'uso dei richiami vivi un tipo di caccia anacronistico, di gravissimo impatto sull'avifauna migratoria, eticamente inaccettabile e secondo milioni di cittadini da proibire, si presenta il progetto di legge **"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria e abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12 "Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo"**, che conta 9 articoli.

L'**articolo 1**, apportando modifiche all'articolo 34, intende escludere, fra le opzioni sulla forma di caccia prescelta, la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

Con l'**articolo 2**, di modifica all'articolo 52, si eliminano tutte le norme sugli appostamenti fissi di caccia con le quali si autorizza l'uso dei richiami vivi.

L'**articolo 3**, riscrivendo completamente l'articolo 54, introduce il divieto di cattura, allevamento, detenzione, uso e cessione di uccelli a fini di richiamo, regola lo smantellamento degli impianti di cattura e degli allevamenti di uccelli da richiamo esistenti, prevede la restituzione alle amministrazioni provinciali degli esemplari detenuti dai cacciatori e stabilisce la restituzione dei registri di carico e scarico da parte dei titolari dei centri di raccolta.

L'**articolo 4**, disponendo le norme per la gestione e la liberazione degli uccelli utilizzati a fini di richiamo, riscrive completamente l'articolo 55. L'articolo mette in capo alle Province la responsabilità sul benessere degli animali recuperati, indica nei Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) autorizzati i soggetti che le Province incaricano di gestire gli uccelli recuperati fino alla loro liberazione e prevede un finanziamento regionale agli stessi CRAS in proporzione al numero degli uccelli consegnati loro dalle Province.



Gruppo Assembleare

S.E.L.-VERDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Con l'**articolo 5**, apportando modifiche all'articolo 61, si introducono le sanzioni necessarie a far rispettare i divieti indicati e si eliminano le sanzioni che erano previste per l'uso dei richiami vivi.

Con l'**articolo 6** si elimina la possibilità per la Regione di emanare direttive vincolanti sulla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e sul loro uso come richiami.

L'**articolo 7** abroga le norme relative alla cattura in deroga di uccelli a scopo di richiamo introdotte con la legge regionale 28 luglio 2011, n. 12.

L'**articolo 8** indica gli obblighi di spesa previsti dal progetto di legge.

L'**articolo 9** detta disposizioni per l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12 “Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo”

Art. 1 – Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 34 è soppresso il comma 2.

Art. 2 – Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) è soppresso il comma 3;
 - b) al comma 4 sono sopprese le parole “con o senza l'impiego di richiami vivi”;
 - c) è soppresso il comma 7.

Art. 3 – Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'art. 54 è interamente sostituito dal seguente:

“Art. 54

Divieto di cattura, allevamento, detenzione, uso e cessione di uccelli a fini di richiamo

1. Sono vietati la cattura, l'allevamento, la detenzione, l'uso ~~ed~~ la cessione di uccelli allo scopo di utilizzarli come richiami vivi per l'attività venatoria.
2. Tutti gli impianti per la cattura di uccelli ad uso di richiamo esistenti, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, devono essere smantellati alla presenza di personale della Provincia territorialmente competente che prenderà in consegna le reti,



Gruppo Assembleare

S.E.L.-VERDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- i richiami utilizzati dagli impianti, gli uccelli eventualmente catturati, i contrassegni e i registri.
3. Tutti gli impianti per l'allevamento di uccelli ad uso di richiamo esistenti, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, devono essere smantellati alla presenza di personale della Provincia territorialmente competente che prenderà in consegna gli uccelli allevati, i contrassegni e i registri.
 4. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i cacciatori che detengono uccelli a scopo di richiamo, anche se acquisiti al di fuori del territorio regionale, sono tenuti a riconsegnarli alla Provincia in cui risiedono.
 5. Entro un mese dall'approvazione della presente legge, i titolari dei centri di raccolta riconsegnano alla Provincia territorialmente competente i registri di carico e scarico e ogni altro documento in loro possesso."

Art. 4 – Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'art. 55 è interamente sostituito dal seguente:

"Art. 55

Gestione e liberazione degli uccelli utilizzati a fini di richiamo

1. Le Province sono responsabili del benessere degli uccelli recuperati dallo smantellamento degli impianti di cattura e degli allevamenti, nonché degli uccelli riconsegnati dai cacciatori, di cui all'art. 54, fino alla loro liberazione.
2. Le Province incaricano i Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) autorizzati a detenere gli esemplari recuperati. Gli uccelli utilizzati come richiami vivi dovranno essere sottoposti a visita veterinaria e gli esemplari sani dovranno essere immediatamente liberati nell'ambiente naturale, mentre gli esemplari malati verranno curati allo scopo di liberarli qualora ne sussistano le condizioni o di detenerli in via permanente nel caso essi risultino irrecuperabili.
3. La Regione assegna ai CRAS incaricati di cui al comma 2 un finanziamento proporzionale al numero degli uccelli consegnati loro dalle Province."

Art. 5 – Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1, lettera z), sono soppresse le parole "con richiami vivi";
 - b. al comma 1, lettera ff), sono soppresse le parole "i richiami e";
 - c. al comma 1, la lettera nn) è così riscritta: "nn) cattura e allevamento di richiami vivi: da 464 Euro a 1.549 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami; detenzione, uso e cessione di richiami vivi: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;";
 - d. al comma 1, la lettera oo) è così riscritta: "oo) mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;".



Gruppo Assembleare

S.E.L.-VERDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 6 – Modifiche all'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'art. 62 è soppressa la lettera a) del comma 1.

Art. 7 – Abrogazioni alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12

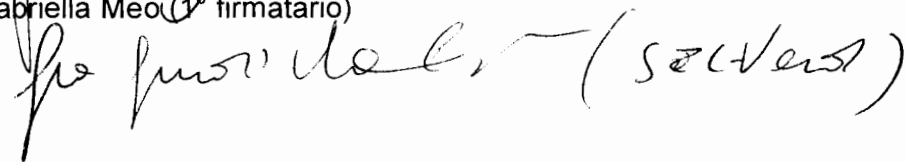
1. Alla legge regionale 28 luglio 2011, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. è abrogato l'art. 2;
 - b. è abrogato il comma 2 dell'art. 3;
 - c. sono abrogate le parole "definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e" al comma 1 dell'art. 4;
 - d. sono abrogati i commi 2 e 4 dell'art. 4;
 - e. sono abrogate le parole "catturati o" nel comma 1 dell'art. 5;
 - f. sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 6.

Art. 8 – Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 9 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 (Sel-verdi)
Gabriella Meo (1° firmatario)
 (S. Verdi)